



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 68 DEL 15/02/2022

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 614 DEL 28/12/2021 PER AVVENUTO PAGAMENTO ESTINTIVO

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria Ordinanza Ingiunzione n. 614 del 28/12/2021, con la quale il Sottoscritto ordinava il versamento di Euro 516,00 e ne ingiungeva il pagamento per la violazione riportata nel verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 90C/2018 del 31/12/2018 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – a carico della Sig.ra [OMISSIS...], nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, e al legale rappresentante *pro tempore* della Società “ALBAN EILER S.R.L.” (p.i. 06855060486), con sede legale ad Empoli (FI) in Via Piovola n. 49, in qualità di obbligato in solido con la Società predetta, relativa alla violazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 6, lettera a), della Legge Regionale Toscana N. 62 del 23 Novembre 2018, sanzionata dall'art. 113, comma 3, lettera d), della stessa legge;

Preso atto che l'ordinanza ingiunzione n. 614 del 28/12/2021 citata è stata notificata, a mezzo del servizio messi comunali, nei confronti del trasgressore in data 12.01.2022, tramite consegna di copia in mani proprie del destinatario, ai sensi dell'Art. 138 del Codice di Procedura Civile;

Rilevato che:

- la Sig.ra [OMISSIS...], tramite Società da lei incaricata, con lettera assunta al Protocollo di Questo Comune N. 2392 del 13/01/2022, ha inviato una ricevuta di pagamento compiuto da lei stessa in data 18/06/2019 di euro 516,00 relativo al verbale N. 90C/2018 sopra citato;
- la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli, con lettera assunta al Protocollo di Questo Comune N. 6069 del 28/01/2022, ha confermato il fatto che la Sig.ra [OMISSIS...] ha pagato la somma di euro 516,00 in data 18/06/2019;

Dato atto che:

- il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato risulta agli atti che è avvenuto oltre il termine di 60 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni, ricevuta dalla Sig.ra [OMISSIS...] in data 15/04/2019, a dispetto di quanto riportato dall'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

Ritenuto di poter accettare il pagamento della misura ridotta sopra riportato, dato che il ritardo è stato di soli 4 (quattro) giorni;

Considerato che:

- l'art. 18, comma 2, secondo periodo, della Legge n. 689/1981 citata stabilisce che “[L’ autorità competente, se non ritiene fondato l’ accertamento,] emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.”;
- l’art. 21-novies, comma 1, della Legge n. 241 del 07 Agosto 1990 stabilisce che: “Il provvedimento amministrativo illegittimo [per violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza] [omissis], può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, [omissis], e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, [omissis]. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 107;

ORDINA

di annullare d’ufficio l’Ordinanza Ingiunzione N. 614 del 28/12/2021, in quanto la Sanzione Amministrativa è stata estinta tramite pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 citata;

di far notificare la presente Ordinanza di annullamento alla Sig.ra [OMISSIS...] , nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e ivi residente in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, e al legale rappresentante *pro tempore* della Società “ALBAN EILER S.R.L.” (p.i. 06855060486), con sede legale ad Empoli (FI) in Via Piovola n. 49, in qualità di obbligato in solido con la Società predetta, destinatari dell’Ordinanza di Ingiunzione N. 614/2021 citata;

di inviare altresì la presente Ordinanza di annullamento alla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli, ai sensi dell’art. 18, comma 2, secondo periodo, della Legge n. 689/1981 citata;

di archiviare la pratica relativa al verbale N. 90C/2018 del 31/12/2018 per estinzione della sanzione amministrativa tramite pagamento della stessa.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.